

La Corte dichiara, a seguito di ricorso presentato dalla regione Campania, la parziale illegittimità di due disposizioni (art.1, commi 562 e 606) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) aventi per oggetto l'istituzione di due fondi statali per la promozione dell'attività sportiva in assenza di un coinvolgimento regionale.

L'articolo 1, comma 561 della l. 178/2020 prevede l'istituzione di un fondo statale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, «[a] fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico».

Alla dichiarazione della illegittimità dell'art.1, comma 562 della l. 178/2020 nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse di tale fondo, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la Corte perviene osservando che:

- *il fondo oggetto delle disposizioni impugnate, in quanto mira a potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione, in un'ottica strumentale alla protezione della salute, incide sulla materia di competenza regionale concorrente «ordinamento sportivo»;*

- *la legge che istituisce il fondo su materie di competenza regionale deve prevedere contestualmente il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo. la sede di tale coinvolgimento regionale, per costante giurisprudenza costituzionale, «va individuata nella Conferenza Stato- Regioni, attraverso lo strumento dell'intesa sulle modalità di utilizzo e di gestione del fondo in questione (ex plurimis, sentenze n. 211 del 2016 e n. 273 del 2013)» (sentenza n. 185 del 2018).*

L'art. 1, comma 605, della citata l. n. 178/2020 dispone espressamente l'istituzione di un fondo «[a] fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano», attraverso «l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni».

Alla dichiarazione della illegittimità dell'articolo 1, comma 606 della l.178/2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport definisca le modalità di riparto delle risorse su tale fondo, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate; la Corte perviene osservando che:

- *dal tenore letterale delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 605 e 606, della legge n. 178 del 2020 si desume in modo lineare che il fondo incide su materie, quali il turismo e l'«ordinamento sportivo», di competenza regionale residuale e concorrente;*

- *l'attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina del fondo impone tuttavia il rispetto del principio di leale collaborazione, che implica il più ampio coinvolgimento del «livello di governo territoriale interessato (singola regione, Conferenza Stato regioni, Conferenza Stato-città o Conferenza unificata) tramite un'intesa» (ex multis, sentenze n. 170 e n. 114 del 2017, n. 142, n. 110 e n. 7 del 2016, n. 262 del 2015, n. 278 del 2010, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)» (sentenza n. 74 del 2018) sulla definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla sua sfera di interesse, quali il riparto delle risorse e la determinazione dei relativi criteri (sentenza n. 78 del 2018).*